



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



## DELIBERAZIONE DEL Direttore Generale

**N. 519 DEL 14.11.2017**

**OGGETTO: Proc. n.19410/2012 RGN - Corte di Cassazione - V.F./AOCs - Liquidazione spese e competenze in favore del difensore dell'Azienda.**

Il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nominato con DPGR n. 5 del 12.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto

### IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ivan Gaudio

### U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIA

Si attesta che la spesa di euro 14.683,68 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto **205.2.101** del Bilancio 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

## **PREMESSO**

che con ricorso depositato presso il Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Vitale Fiorenzo conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, nonché in qualità di controinteressati, Tosto Raffaele, Greco Domenico e Gargano Maddalena, per ottenere la sospensione o l'annullamento delle delibere n.6 del 26/04/2004, n.32 del 28/04/2004, n.216 del 01/03/2003 e n.969 del 29/10/2003 e, nel merito, per ottenere la dichiarazione di illegittimità di tali atti e l'affermazione del proprio diritto alla conferma nell'incarico di responsabile della struttura complessa "Gestione Risorse Umane", nonché la condanna al risarcimento dei danni;

che la Direzione Generale dell'Azienda, decideva di resistere al predetto ricorso e di costituirsi in giudizio ed all'uopo, preso atto della dichiarata impossibilità degli avvocati di ruolo di patrocinare il giudizio in oggetto, a causa delle scadenze processuali in essere e già programmate, affidava l'incarico esterno all'Avv. Nicola Abele del Foro di Cosenza, rilasciando allo stesso regolare procura *ad litem*;

che l'affidamento dell'incarico all'Avv. Nicola Abele, risulta disciplinato e ratificato tramite la Deliberazione n.312/05;

che il Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Sirianni, con la Sentenza n.784/2008 rigettava il ricorso del Vitale;

che il ricorrente, dapprima impugnava la Sentenza del Tribunale di Cosenza dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale con la Sentenza n.459/2012 rigettava l'appello e successivamente, decideva di presentare Ricorso per Cassazione, avanzando cinque motivi di ricorso;

che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, decideva di resistere al ricorso per Cassazione avanzato e per continuità defensionale, affidava nuovamente l'incarico di assistenza e difesa all'Avv. Nicola Abele, già costituitosi nei due precedenti gradi del giudizio, giusta Convenzione sottoscritta il 17/09/2012;

che in data 11/10/2017, la Corte di Cassazione decideva il giudizio con la Sentenza n.23870/17, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto solo due dei cinque motivi avanzati dal Vitale, rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per la riforma della Sentenza relativamente alle sole istanze accolte dalla Suprema Corte di Cassazione;

che l'Avv. Abele con nota pec del 12/10/2017, ha chiesto il pagamento delle proprie competenze maturate e relative al procedimento de quo, le quali secondo la predetta Convenzione, venivano consensualmente concordate nella misura di euro 10.287,00, oltre accessori di legge, ed ha, su questa base, presentato un preavviso di parcella per un ammontare complessivo pari ad euro 14.683,68, così distinti: euro 10.287,00 per compensi come da convenzione; euro 1.285,88 per spese generali al 12,50%; euro 462,92 per CPA al 4%;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge: euro 2.314,58 per R.A. al 20%, euro 2.647,88 per IVA al 22%;

che la predetta somma, può essere registrata sul conto n.205.2.101, al fine di provvedere ai pagamenti relativi;

che il Direttore Generale ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/ 2004;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente alle rispettive competenze;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;

di liquidare in favore dell'Avv. Nicola Abele, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma pari ad euro 14.683,68, al lordo delle ritenute fiscali;

di autorizzare l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche ad eseguire il pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Mario Veltri

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Sergio Diego

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Achille Gentile

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- è costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n° \_\_\_\_\_ fogli allegati;

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali*  
( *Giuliana Cadavero* )

---

**SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali*  
( *Giuliana Cadavero* )

---

**SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali*  
( *Giuliana Cadavero* )